Prof. GIORGIO TRENTI

Web [www.trentigiorgio.it](http://www.trentigiorgio.it)

Bologna, 25/3/2015

# **«AAindirizzo»**

Il Parlamento con la Legge 33 del 24/3/2015 di conversione del DL 3 del 24/1/2015, all’articolo 1, ha apportato per le **Banche Popolari** una fondamentale modifica al testo unico bancario D. Lgs. 1/9/1993 n. 385: non è più richiesta l’autorizzazione della Banca d’Italia per la trasformazione in SPA (art. 31 comma 1).

Questa legge, tanto attesa, accorda uno spazio di **libertà** in una legislazione societaria infarcita di norme repressive che inducono a distorsioni di comportamento.

 Meglio sarebbe se tutta la restante legislazione fosse improntata alla libertà di comportamento dei singoli.

 Ad esempio, la Legge 127 del 17/2/1971 art. 14, stabilisce che le **società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie e**, pertanto, deve essere abolita.

 Questa Legge ha permesso agli amministratori di cooperative di mantenere l’incarico a vita a dispetto dei soci. Essi sono sottoposti in assemblea a condizionamenti continui, come il voto palese, l’utilizzo di schede con i nomi dei consiglieri già stampati, difficoltà insuperabili per la presentazione di liste di candidati, con l’impossibilità, quindi, di esprimere un voto libero contrario agli amministratori.

 Inoltre, la Legge 127/1971 ha concesso alle cooperative di sfuggire alla contendibilità sul mercato, permettendo, peraltro, di controllare società ordinarie, a volte quotate in borsa, anch’esse sottraendole alla contendibilità sul mercato.

**Una cooperativa deve essere contendibile, cioè pubblica**, essere disponibile per i soci, non deve essere strumento di alcuni dirigenti.

Web\trentigiorgio\banchepopolari.docx